



OGGETTO: Circolare 6.2017

Seregno, 5 aprile 2017

NOTIZIE IN BREVE

STAMPA ANTICIPATA DEI REGISTRI IVA ENTRO IL 28-05-2017

A seguito della proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 sono state modificate anche le scadenze entro cui è necessario stampare o conservare i registri IVA e procedere alla conservazione elettronica delle fatture elettroniche relative al 2016.

È considerata regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile se si trascrivono i dati su supporti cartacei (o attraverso l'archiviazione elettronica sostitutiva) non oltre 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Di conseguenza, essendo stata anticipata al 28.02.2017 la presentazione della dichiarazione annuale IVA, la stampa dei registri IVA relativi al 2016 deve essere eseguita entro il 28.05.2017.

Anche tutte le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica e il processo di conservazione deve essere effettuato entro 3 mesi dalla scadenza dell'invio del modello IVA annuale (28.02.2017): quindi, entro il 28.05.2017.

La prossima dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1.02 e il 30.04; quindi, la scadenza sarà fissata al 30.07.

IL RITORNO DEL MODELLO INTRA ACQUISTI

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto dell'introduzione del nuovo spesometro trimestrale, era stato soppresso l'obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi. Con decisione dell'Agenzia delle entrate, congiuntamente con l'Agenzia delle dogane e l'Istat tale soppressione, formalizzata nel decreto milleproroghe, viene differita di un anno e quindi rinviata al 1° gennaio 2018. L'effetto che ne deriva è il permanere per i contribuenti dell'obbligo di trasmissione sia degli INTRA vendite che degli INTRA acquisti. Le scadenze cui inviare i modelli non sono variate.

PROROGATA LA DETRAZIONE DELL'IVA PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DI CLASSE ENERGETICA A o B

Il decreto Milleproroghe conferma, per l'anno in corso, la detrazione IRPEF, già in vigore per tutto il 2016, relativa al 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. Il bonus sarà, dunque, applicabile anche con riferimento agli acquisti effettuati **entro il 31 dicembre 2017**.

L'agevolazione riguarda i soggetti IRPEF: persone fisiche, imprese individuali, soci di società di persone.

Per fruire della detrazione è necessario che l'acquisto: (i) sia soggetto ad IVA (aliquota 4%, 10%, 22%), (ii) abbia ad oggetto immobili residenziali con classe energetica A o B, (iii) avvenga direttamente nei confronti di imprese costruttrici, di ripristino o di ristrutturazione.

La detrazione spetta in dieci rate costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. Non sono previsti limiti di importo. Al fine di beneficiare dell'agevolazione è necessario l'effettivo pagamento dell'IVA (principio di cassa). L'agevolazione spetta anche in relazione a eventuali acconti pagati nel 2016 con successivo rogito entro il 31 dicembre 2017. Per beneficiare della detrazione gli acquirenti



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

devono compilare il rigo RP59 del modello Redditi relativo al periodo d'imposta di effettuazione della spesa, nonché di ciascun anno successivo.

INAIL BANDO ISI 2016

Dal 19.04.2017 e fino alle ore 18.00 del 5.06.2017, le imprese avranno a disposizione sul sito dell'Inail un'applicazione informatica per la compilazione della domanda di accesso agli incentivi del bando ISI 2016.

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: (i) Progetti di investimento; (ii) Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, (iii) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, (iv) Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. Il contributo, pari al 65% dell'investimento.

F24 A ZERO RAVVEDIMENTO PER OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE

La risoluzione n. 36/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti sanzionatori per i contribuenti che non abbiano rispettato i termini di presentazione di un modello F24 a saldo zero. Nello specifico, è dovuta una sanzione di 11,11 euro (ritardo tra 6 e 90 giorni), ridotta a 5,56 se la presentazione avviene con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi.

DIVIETO DI ACQUISTO VOUCHER DAL 18.03.2017

Dal 18.03.2017 non è più possibile l'acquisto di voucher per il ricorso al lavoro accessorio occasionale; saranno utilizzabili, invece, entro il 31.12.2017 i voucher che sono stati acquistati entro il 17.03.2017, con le consuete modalità precedentemente in vigore.

DINIEGO ALLA ROTTAMAZIONE

Se il contribuente che ha presentato istanza di rottamazione non riceverà, nei termini previsti, la comunicazione dall'agente della riscossione con il saldo da pagare, la richiesta dovrà essere ritenuta respinta e sarà, pertanto, opportuno impugnare tempestivamente il diniego tacito, mediante ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Se, invece, il rigetto è esplicito, l'impugnazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal ricevimento del diniego. Un caso in cui Equitalia può respingere l'istanza di definizione può essere l'assenza dell'impegno a rinunciare al giudizio pendente.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino